

Regolamento Organo di Garanzia

È costituito presso l'IC Matteo Ricci ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia. Il presente Regolamento definisce le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento di tale Organo assumendo come riferimento la normativa vigente, le circolari e note ministeriali e il Regolamento di Istituto.

L'Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia, al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

1. Composizione

- a. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - un docente eletto dal Consiglio di Istituto;
 - due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto.
- b. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal docente.
- c. L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni e comunque, al fine di consentire il regolare funzionamento dell'Organo, fino alla designazione dei nuovi componenti.
- d. Si ravvisano casi d'incompatibilità quando:
 - il docente o il genitore, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, è anche membro del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione;
 - il genitore dell'alunno sanzionato fa parte dell'Organo di Garanzia;
 - il genitore membro è chiamato a valutare casi in cui sono coinvolti alunni appartenenti alla classe del proprio figlio ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni elencate i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti, si procederà ad una nomina *ad hoc* secondo le modalità di cui al punto 2 lett. b e c).

2. Elezione dei membri e subentri

- a. I genitori ed il docente sono eletti dal Consiglio di Istituto nella prima seduta ordinaria dopo il termine di mandato dell'Organo di Garanzia, nella misura di un docente e due genitori membri.
- b. Nel caso in cui i docenti membri dell'Organo di Garanzia rinuncino all'incarico, cambino sede di servizio o siano incompatibili con il caso, si provvederà a una elezione suppletiva nella prima seduta valida del Consiglio di Istituto.
- c. Nel caso in cui i genitori membri dell'Organo di Garanzia rinuncino all'incarico o siano incompatibili con il caso, subentreranno come membri effettivi i genitori supplenti. Nel caso in cui resti in carica un solo genitore si provvederà a una elezione suppletiva per le cariche vacanti, nella prima seduta valida del Consiglio di Istituto.

3. Competenze

Sono di competenza dell'Organo di Garanzia:

- a. i conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in relazione all'applicazione del Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria");
- b. i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque ne abbia interesse.

4. Modalità e criteri di funzionamento generali

- a. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente.
- b. La convocazione deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- c. La validità della seduta si attua con la presenza di quattro membri compreso il Presidente, in prima convocazione, in seconda convocazione l'Organo dispone e delibera anche senza la presenza di tutti i membri.
- d. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo.
- e. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- f. Il verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti.
- g. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

5. Controversie sul Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998

- a. Motivate controversie sull'applicazione del Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") possono essere esposte da chi ne abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia presentata alla segreteria dell'Istituto.
- b. Ricevuto il ricorso, il Presidente potrà provvedere a reperire gli atti, le testimonianze e le memorie delle parti in conflitto. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- c. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la controversia, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- d. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico che provvederà ad informare le parti per la corretta applicazione.

6. Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- a. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei genitori dell'alunno, o da chi ne porta interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- b. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.

- c. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- d. L'Organo di Garanzia può:
 - a. confermare la sanzione irrogata;
 - b. diminuire la sanzione irrogata;
 - c. revocare la sanzione irrogata;
 - d. modificare la sanzione irrogata convertendola in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza secondo modalità concordate tra il Dirigente e i docenti di classe.
- e. L'Organo di Garanzia si riunisce, valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dello stesso.
- f. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso in cui non abbia partecipato alla seduta) che provvederà ad informare il Consiglio di Classe e la famiglia dell'alunno mediante raccomandata a mano.

7. Opposizione alle delibere dell'Organo di Garanzia

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia decide in via definitiva l'Organo di Garanzia Regionale.

8. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valga la normativa vigente.

Roma, 12 Aprile 2022

Approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 50 del 12.04.2022